

Fondo di finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza

- i. Istituito dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232 dell'11 dicembre 2016 - art. 1 commi 314-338)
- ii. Finanziamento quinquennale (a partire dal 2018)
- iii. Dotazione annua: 271 milioni di euro

Fondo – una sezione dell'FFO – destinato a **finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza**, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei **progetti dipartimentali di sviluppo**, presentati dalle università.

Il MIUR nomina la **Commissione** incaricata della valutazione, composta di **7 membri**:

- a. **2** designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui, uno con funzioni di presidente;
- b. **4** designati dallo stesso Ministro nell'ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca;
- c. **1** indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Prima graduatoria sulla base dei risultati VQR

entro il 30 aprile 2017: graduatoria sulla base dei risultati ottenuti nell'**ultima VQR** dai **docenti** appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito **Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD)**, che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell'ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l'attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.

Domanda di finanziamento e progetto dipartimentale di sviluppo

Possono presentarla **solo i dipartimenti** collocati **nelle prime 350 posizioni** della graduatoria (il numero massimo di domande ammissibili per università è pari a 15)

Domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo di durata quinquennale relativo a:

- i. obiettivi di carattere scientifico;
- ii. utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
- iii. premialità (ex art. 9, L. 240/2010: v. infra);
- iv. investimento in infrastrutture per la ricerca;
- v. svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;
- vi. presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.

Termine finale per la presentazione fissato al 31 luglio 2017

Numero complessivo dei dipartimenti finanziabili è pari a **180**, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare. Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per **una sola delle 14 aree disciplinari**.

Valutazione delle domande ed assegnazione delle risorse

PRIMA FASE

La Commissione procede a **valutare** i progetti dipartimentali di sviluppo presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria.

SECONDA FASE

La Commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, **valuta le rimanenti domande** assegnando ad ognuna un **punteggio da 1 a 100**. In particolare, fino a **70** punti sono attribuiti in base **all'ISPD**, mentre fino a **30** punti sono attribuiti al **progetto** dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto.

ESITO valutazione: **entro 31 dicembre 2017**

IMPORTO del Finanziamento e sua UTILIZZAZIONE

L'importo annuale base – **pari a 1.350.000 euro** – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel terzo quintile

Lo stesso importo:

è ridotto del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel primo quintile;

è ridotto del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel secondo quintile;

è aumentato del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quarto quintile;

è aumentato del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quinto quintile.

Per i dipartimenti appartenenti alle **aree disciplinari da 1 a 9**, l'importo è **aumentato di 250.000 euro**, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

L'importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati **vincoli di utilizzo**.

VINCOLI di utilizzo del finanziamento

1. **non più del 70%** dell'importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato **per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo**, "tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". *(Il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professore o ricercatore di tipo B)*
2. **per almeno il 25%** per le **chiamate di professori esterni** all'università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L. 240/2010;
3. **per almeno il 25%** per il reclutamento di **ricercatori di tipo B**
4. **per le chiamate dirette di professori** (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005). Per tale tipologia, non è definita una quota minima.